

ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 17 IN DATA 12/09/2011

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI  
SONDRIO ED IL COMUNE DI \_\_\_\_\_ PER LA GESTIONE  
ASSOCIATA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
in Sondrio presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Via  
Nazario Sauro n. 33.

T R A

Maffezzini Tiziano, nato a Morbegno il 26.06.1966 residente a Chiuro in via  
Valeriana, 4, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua  
qualità e veste di presidente e rappresentante pro-tempore della Comunità  
Montana Valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33,  
codice fiscale 93001950141, in esecuzione della deliberazione  
dell'Assemblea di Comunità Montana in data .09.2011 n. \_\_\_\_\_, esecutiva ai  
sensi di legge ;

E

\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, il/la quale  
interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità e veste di  
sindaco pro-tempore in rappresentanza del Comune di \_\_\_\_\_, codice  
fiscale \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale  
in data \_\_\_\_\_ 2011 n. \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

▪ che la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267





è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;

- che l'art. 9 , comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;

- che l'art. 30 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 dispone che i comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che pure l'art. 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi,

- che è intendimento del Comune di \_\_\_\_\_ di dare concreta attuazione a detta facoltà di delega per la gestione in forma associata del Servizio Organizzazione e Personale relativamente alla fruizione, mediante il sistema informativo sovracomunale, dei moduli applicativi web e alle relative banche dati in merito alle seguenti attività:

- Protocollo;
- Trattamento economico – giuridico del personale.

CIO' PREMESSO,

Si conviene e si stipula quanto segue:



Articolo 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 – Il Comune di \_\_\_\_\_ delega il Servizio Organizzazione e Personale relativamente alla fruizione, mediante il sistema informativo sovracomunale, dei moduli applicativi web e alle relative banche dati in merito alle seguenti attività:

Protocollo;

Trattamento economico – giuridico del personale;

secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla presente convenzione.

Articolo 3 – Referente unico del Servizio Organizzazione e Personale, come interlocutore con la struttura del Centro Elaborazione Dati, è il Responsabile dell'Area Amministrativa della Comunità Montana.

Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra gli Enti associati e per gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito il Gruppo di coordinamento tecnico che si compone, oltre che dal Referente unico, dal Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria della Comunità Montana, da un tecnico informatico della Comunità Montana e da un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione Comunale.

Articolo 4 – Il Servizio garantisce l'accesso, mediante il sistema informativo sovracomunale, ai seguenti moduli applicativi e alle banche dati correlate:

- Protocollo, Atti Amministrativi;
- Gestione Documentale;
- Rilevazione presenze;
- Gestione economica, gestione giuridica;

e comunque in funzione dell'applicativo e dei moduli scelti dal Comune.



Il personale del Centro Elaborazione Dati garantisce supporto tecnico di primo livello agli utenti del Servizio. Assistenza tecnica specialistica on line è comunque garantita attraverso il servizio assistenza erogato dalle ditte proprietarie delle soluzioni applicative.

Il servizio garantisce periodiche attività di formazione e aggiornamento per il personale comunale dedicato all'utilizzo delle soluzioni applicative erogate.

Articolo 5 – I costi ordinari per le attività di conduzione del Servizio Organizzazione e Personale sono relativi ai costi di manutenzione/aggiornamento annui degli applicativi, salvo spese aggiuntive non preventivabili per attività di aggiornamento o formazione. Il Comune contribuisce ai costi di gestione del Servizio con un canone annuo determinato in funzione della soluzione applicativa scelta.

Tale importo sarà preventivamente determinato ad inizio anno e potrà essere ridotto a seguito del consuntivo di fine anno.

Il Comune sarà tenuto a versare l'importo di competenza entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

Articolo 6 – L'Amministrazione comunale individua, all'interno del proprio personale, un referente che garantisca il collegamento tra i tecnici della Comunità Montana e il Comune stesso nelle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 7 - Entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti per consultazioni.

Articolo 8 - La presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data della stipulazione e potrà essere rinnovata nei modi e termini di



legge, previo accordo delle parti. Il Comune potrà comunque rescindere dalla presente convenzione con comunicazione scritta con preavviso di mesi sei; dovrà comunque riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo all'intera annualità di riferimento.

La presente convenzione, consta di n. QUATTRO facciate intere e fin qui di quest'ultima e viene dai contraenti sottoscritta in segno di approvazione.

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Il Sindaco del Comune di